

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA  
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

15 maggio 2015  
REP. N. 22.963/13.438

NOTAIO MARIO NOTARI



Repertorio n. 22963

Raccolta n. 13438

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

Ambromobiliare S.p.A.

TENUTASI IN DATA 29 aprile 2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di maggio, in Milano, via Metastasio n. 5, io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

**"Ambromobiliare S.p.A."**

con sede in Milano (MI), corso Venezia n. 16, capitale sociale euro 2.365.971,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 03516750167, Repertorio Economico Amministrativo n. 1889792, società con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A., tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 29 aprile 2015

in Milano, corso Venezia n. 16.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa dal presidente del consiglio di amministrazione Alberto Gustavo Franceschini, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 9,35 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione della società Alberto Gustavo Franceschini, il quale, dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto, dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per questo giorno 29 aprile 2015, alle ore 9,30, in Milano, Corso venezia n. 16, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14 aprile 2015, e messo a disposizione sul sito internet della società;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre al presidente Alberto Gustavo Franceschini, i consiglieri Giovanni Cusmano, Giovanni Battista Natali (amministratore delegato), Corinna Katrin zur Nedden Eschner e Andrea Centrella; assenti giustificati Lucio Fusaro, Roberto Accornero e Maurizio Dallochio;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i sindaci effettivi Diego Pastori (presidente) e Marco Bronco; assente giustificato l'altro sindaco effettivo Davide Mantegazza;
- che il capitale sociale di euro 2.365.971,00 è diviso in n.

2.365.971 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 19 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 1.918.016 azioni ordinarie, pari all'81,067% delle azioni ordinarie in circolazione;

- che la società non possiede azioni proprie;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che, a cura del personale autorizzato dal presidente, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituisce allegato del presente verbale;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento AIM), è il seguente:

<i>Azionisti</i>	<i>numero azioni</i>	<i>percentuale</i>
<b>AMBROGEST S.p.A.</b>	477.695	20,190%
<b>FRANCESCHINI ALBERTO GUSTAVO</b>	275.520	11,645%
<b>CUSMANO GIOVANNI</b>	273.520	11,561%
<b>NATALI GIOVANNI BATTISTA</b>	273.157	11,545%
<b>CORRADINO PAOLO</b>	125.400	5,300%
<b>CENTRELLA ANDREA</b>	123.165	5,206%
<b>zur NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN</b>	122.606	5,182%

Il presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a tutte le materie espressamente

elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno.

Richiamato l'art. 9 dello statuto sociale, designa me notaio, quale segretario e notaio della presente riunione, invitando l'assemblea a confermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico a me notaio quale segretario e notaio dell'assemblea.

A questo punto, il presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;
- fa presente che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- informa inoltre che la società ha designato SPAFID S.p.A. quale rappresentante cui i soci avevano diritto di inviare le proprie deleghe;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto della registrazione.

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

*Parte ordinaria*

*Approvazione del Fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 - Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*Parte straordinaria*

*Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\* \* \* \* \*

In relazione all'**unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria**, il presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, il fascicolo di bilancio, che sarà depositato, ai sensi di legge, nel competente registro delle imprese.

In considerazione del fatto che i documenti del fascicolo di bilancio sono stati messi a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, ne omette la lettura, come di prassi.

Il presidente fa presente che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è stato redatto sia sulla base della prassi relativa alle società quotate, cioè dei principi contabili internazionali ("IFRS"), sia, ai soli fini di legge, secondo le disposizioni del Codice Civile integrate dai Principi Contabi-

li elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e rivisti dall'OIC - Organismo Italiano di Contabilità.

Il bilancio d'esercizio 2014, redatto secondo la usuale prassi delle società quotate, registra un risultato positivo ante imposte pari a euro 113.967,00 che, al netto delle imposte sul reddito pari ad euro 90.307,00, chiude con un risultato netto positivo pari a euro 23.660,00.

L'assemblea è altresì chiamata ad approvare il bilancio di esercizio 2014, redatto sulla base delle disposizioni del Codice Civile, che fa emergere una perdita di esercizio di euro 181.672,00 dopo aver stanziato ammortamenti e svalutazioni per euro 320.599,00 ed aver accantonato imposte sul reddito d'esercizio per 92.082,00.

L'organo amministrativo propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili nazionali e di coprire la perdita mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

Chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'assemblea della società Ambromobiliare S.p.A.,*

*- presa visione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, delle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione;*

*- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge, e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;*

**DELIBERA**

*1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, redatto sia sulla base sia dei principi contabili internazionali ("IFRS"), che evidenzia un risultato netto positivo pari a 23.660,00 e sia il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile;*

*2) di coprire integralmente la perdita civilistica di euro 181.672,00 mediante parziale utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni", che viene corrispondentemente ridotta."*

Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Prende la parola l'azionista e amministratore delegato Giovanni Natali per formulare, anche a nome di tutti i soci presenti gli auguri più fervidi al dottor Fabris, azionista storico fin dalla quotazione di Ambromobiliare e oggi non presente a causa di un improvviso problema di salute, con la speranza che possa

ritornare presto a partecipare alle attività della società.

Nessun'altro chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Comunica, quindi, che sono presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 19 soggetti legittimati al voto portatori di n. 1.918.016 azioni, pari all'81,067% del capitale sociale.

Al termine della votazione, con voto manifestato peralzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 1.918.016 voti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

\* \* \* \* \*

A questo punto, constatato che l'assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria, il presidente inizia la trattazione dell'**unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria**, e fa presente all'assemblea che, al fine di conformarsi alla disciplina del Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché di recepire le disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A. in caso di lancio di un'offerta pubblica di acquisto, si propone di adeguare lo statuto sociale introducendo un nuovo comma nell'art. 7.1 in tema di offerta pubblica di acquisto.

Chiede a me notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, per poi aprire la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"L'assemblea della società Ambromobiliare S.p.A.,*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- preso atto della necessità di aggiornare lo statuto sociale, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dal cd. "Regolamento Emittenti AIM Italia";*

**DELIBERA**

*1) di introdurre l'art. 7.1 nello Statuto sociale, secondo il testo contenuto nella relazione degli amministratori, che verrà allegato al verbale assembleare per farne parte integrante;*

*2) dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autori-*

*tà competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla precedente votazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 1.918.016 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 9,52.

\* \* \* \* \*

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

- A** elenco nominativo degli intervenuti;
- B** statuto sociale aggiornato recante la modifica approvata.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,30 di questo giorno quindici maggio duemilaquindici.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre mezzi fogli ed occupa sei pagine sin qui.

Firmato Mario Notari




**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	REALE DAVIDE GIORGIO		PALAZZINI VALERIA MARIA		1	0,000	09.30						
2	CARADONNA GIANFRANCO MARIA		CARADONNA SVEVA		2	0,000	09.30						
3	SEMERARO ANGELO			37.600		1,588	09.30						
4	AMBROGEST S.P.A.		SEMERARO ANGELO		477.695	20,190	09.30						
5	GIANVIN BRUNA		SEMERARO ANGELO		13.800	0,583	09.30						
6	BONATO TULLIO CORRADO		SEMERARO ANGELO		120.950	5,112	09.30						
7	PORTA ADRIANA		SEMERARO ANGELO		13.000	0,549	09.30						
8	RINALDI ANTONIA ANGELA		SEMERARO ANGELO		3.900	0,165	09.30						
9	MALAGOLA DANTE		SEMERARO ANGELO		14.400	0,609	09.30						
10	LAZZARI RENATO		SEMERARO ANGELO		12.000	0,507	09.30						
11	DAL BON SILVANA		SEMERARO ANGELO		3.200	0,135	09.30						
12	GITTARDI ANTONIO CESARE		SEMERARO ANGELO		52.200	2,206	09.30						
13	CORRADINO PAOLO		SEMERARO ANGELO		125.400	5,300	09.30						
14	FRANCESCINI ALBERTO GUSTAVO			275.520		11,645	09.30						
15	CUSMANO GIOVANNI			248.420		10,500	09.30						
16	CENTRELLA ANDREA			123.165		5,206	09.30						
17	NATALI GIOVANNI BATTISTA			273.157		11,545	09.30						
18	ZUR NEDDEN ESCHNER CORINNA KATRIN			122.606		5,182	09.30						
19	BOSONI GEMMA			1.000		0,042	09.30						

Totale azioni in proprio	1.081.468
Totale azioni per delega	836.548
Totale generale azioni	1.918.016
% sulle azioni ord.	81,067

persone fisicamente presenti in sala: 9

Allegato "A" all'atto  
in data 15-5-2015  
n. 22963/13438 rep.



*Eschner*

*nd*

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto in data 15-5-2015 n. 22963/13438 rep.

## **STATUTO**

### **Art. 1. – Costituzione**

"Ambromobiliare S.p.A."

### **Art. 2. – Sede sociale e domicilio soci**

La società ha la sua sede legale in Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### **Art. 3. – Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali e dell'accesso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, potrà partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, anche sotto forma di A.T.I., nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi analoghi, complementari e affini; la società, sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avalli, fideiussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, ivi comprese società controllate.

Dall'oggetto sociale restano escluse tutte le attività riservate per le quali le leggi speciali prevedono particolari requisiti, particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali.

### **Art. 4. – Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### **Art. 5. – Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.365.971,00 ed è diviso in numero 2.365.971 azioni prive del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 3 novembre 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 2.800.000,00, mediante emissione di massime n. 2.800.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2011-2017", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, nel rapporto di una azione per ogni warrant, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 luglio 2017.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF").

### **Art. 6. – Trasferibilità e negoziazione delle azioni**

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM**”, il cui regolamento emittenti è qui di seguito definito quale “**Regolamento AIM**”).

#### **Art. 7. – OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti**

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili – e salvo quanto previsto nel presente statuto – le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF – in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, “**Norme TUF**”).

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo a chiunque venga a detenere di una partecipazione superiore alla soglia del 50% (cinquanta per cento) più un’azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Il periodo di adesione è concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il 3% (tre per cento) del capitale sociale e tutte le successive variazioni (in aumento o in diminuzione) dell’1% (uno per cento).

Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, primo comma, TUF non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto per l’intera partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, fermo restando quanto previsto dal presente statuto.

Qualora sia promossa un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con “Borsa Italiana S.p.A.”

#### **Articolo 7.1 – Procedura in materia di OPA Endosocietaria**

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione dell'art. 7 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

#### **Art. 8. – Assemblea**

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni del giorno fissato per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 9. – Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Art. 10. – Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

#### **Art. 11. – Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) cod. civ..

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Art. 12. – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica e comunque almeno ogni trimestre.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 13. – Nomina e sostituzione degli amministratori**

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, secondo quanto previsto dal presente Statuto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo – provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura 5%



(cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Art. 14. – Presidente**

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

#### **Art. 15. - Rappresentanza della società**

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 16. – Compensi degli amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria delibera, inoltre, un compenso a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

#### **Art. 17. – Collegio sindacale**

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo dell'incarico e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

#### **Art. 18. – Nomina e sostituzione dei sindaci**

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

#### **Art. 19. – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in base alla normativa vigente.

#### **Art. 20. – Recesso del socio**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

**Art. 21. – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 22. – Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

**Art. 23. – Disposizioni generali**

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a per azioni.

\* \* \* \* \*

Il presente statuto è aggiornato alla modificazione deliberata dall'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2015.

Milano, 15 maggio 2015.

Firmato Mario Notari

## REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

**Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.

**Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce